



**diritto** *Supplemento  
alla rivista*

**religioni**

*Quaderno monografico*

1929-2019  
Novant'anni di rapporti tra Stato  
e confessioni religiose.  
Attualità e prospettive

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 1  
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

1929-2019  
Novant'anni di rapporti  
tra Stato e confessioni religiose.  
Attualità e prospettive

*a cura di*  
Maria d'Arienzo

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### **Parte I**

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### **Parte II**

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

#### **Parte III**

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: [dirittoereligioni@libero.it](mailto:dirittoereligioni@libero.it)  
Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Abbonamento annuo 2 numeri versione cartacea:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento annuo 2 numeri versione digitale:

un fascicolo costa € 30,00

abbonamento annuale, € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## *Le relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Turchia*

**S. ECC. LÜTFULLAH GÖKTAS**

*Ambasciatore della Turchia presso la Santa Sede*

Sua Eminenza Cardinale Parolin, Magnifico Rettore, distinti ospiti, sono onorato di poter essere con Voi per parlare delle relazioni fra il mio Paese e la Santa Sede.

Parliamo di due Stati molto importanti: da un lato la Turchia, laica con una popolazione di ottantadue milioni a stragrande maggioranza di fede musulmana, una Turchia erede dell'Impero ottomano, che ha inaugurato una nuova era proclamando la Repubblica nel 1923, un Paese rivolto all'Occidente che allo stesso tempo vanta un notevole peso nel mondo islamico; dall'altro lato, lo Stato della Città del Vaticano istituito con la firma dei Patti Lateranensi, una piccola città-stato con una popolazione di mille persone ma che costituisce, al contempo, una realtà religiosa universale con una grande influenza a livello internazionale.

Le relazioni tra il popolo turco e il Papato risalgono a tempi molto antichi. La concessione del permesso al Papato di inaugurare una rappresentanza strutturale a Costantinopoli, attuale Istanbul, risale al periodo del sultano Maometto II. I privilegi riconosciuti ai cattolici di origine latina residenti a Galata, e principalmente genovesi, rimasero in vigore per più di quattro secoli. Verso la metà dell'Ottocento notiamo una tensione tra la Francia e il Papato per accaparrarsi la rappresentanza dei cattolici residenti nell'Impero ottomano. Sempre nello stesso periodo i tentativi per instaurare dei rapporti diplomatici fra l'Impero ottomano ed il Papato vengono ostacolati dalla Francia.

Le relazioni tra le due Parti proseguirono in forma epistolare per la ricerca di una soluzione ai problemi dei cattolici e delle loro chiese presenti sul suolo ottomano, nonché in occasioni quali la nascita dei principi, decessi, incoronazioni, capodanni. I regali inviati dal Papato venivano ricambiati con doni avente lo stesso valore ed è noto che durante il soggiorno a Roma di Jem Sultan, il Sultano Bayezid II abbia inviato al Papa le reliquie sacre dei Santi cattolici.

Le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Turchia, quindi la Turchia moderna, e la Santa Sede hanno inizio nel 1960, con l'inaugurazione delle rispettive Ambasciate e con la nomina dei relativi Ambasciatori. Questo si

realizzò al tempo del Papa Giovanni XXIII. L'incontro avvenuto tra il Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora a Gerusalemme il 5 gennaio 1974 ha dato inizio a intense relazioni tra la Turchia e la Santa Sede.

Paolo VI fu il primo Papa a fare visita in Turchia.

Da quel giorno ad oggi tutti i Papi, ad eccezione di Giovanni Paolo I, il cui papato durò solo trentatré giorni, hanno fatto visita alla Turchia. Qualche anno fa abbiamo ospitato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e nel 2014 anche Papa Francesco. Con ciò non dobbiamo dimenticare che i cattolici in Turchia sono circa venticinquemila su una popolazione di ottantadue milioni di abitanti.

Qui cerco ora di sintetizzare i rapporti in Turchia tra lo Stato e i cattolici.

La Turchia è uno Stato di diritto, democratico, laico e nel nostro Paese tutti i cittadini godono degli stessi diritti su una base di uguaglianza. Tutti i diritti fondamentali dell'uomo, comprese la libertà di culto e di fede, godono di una garanzia costituzionale senza distinzione di religione, sesso, lingua ed origine etnica. Lo statuto giuridico delle minoranze religiose è regolato dal Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923 fra le potenze alleate, da una parte, e la Turchia, dall'altra. Ma la modalità di interpretazione del Trattato di Losanna, è, da sempre, uno dei maggiori temi di confronto tra la Santa Sede e la Turchia. Secondo la Turchia le minoranze considerate nel Trattato di Losanna sono rappresentate da tre gruppi: la minoranza armena, quella ebraica e quella greco ortodossa. Questi tre gruppi sono organizzati sulla base del sistema delle nazioni dell'Impero ottomano e godono delle garanzie previste dagli artt. 35 e 45 del Trattato.

Dal canto suo, la Santa Sede afferma che la Turchia abbia un'interpretazione unilaterale e ristretta del Trattato in riferimento allo statuto giuridico da riconoscere in capo ai cattolici latini. La Santa Sede sottolinea la difficoltà di riconoscere il diritto di proprietà di beni immobili per le chiese, i conventi, le scuole e gli ospedali, che devono ricorrere all'intestazione dei beni a nome di persone fisiche o fondazioni private. Oltretutto, in caso di morte o estinzione senza un testamento i beni vengono naturalmente confiscati dallo Stato.

Invece la Turchia sostiene che non si tratti di un'interpretazione unilaterale, ma della volontà comune delle Parti del Trattato di Pace.

Le nostre disposizioni legali e la terza sezione del Trattato di Losanna, se considerati nel loro insieme, mostrano in maniera evidente che tutti i cittadini turchi o stranieri che essi siano, a prescindere dalla loro fede, possono pienamente godere dei diritti generalmente riconosciuti nell'ambito della libertà di culto e di fede. Per la Turchia l'identificazione fra la libertà di culto e di fede e il riconoscimento dello *status* giuridico ad una comunità religiosa o a una Chiesa è inammissibile dal punto di vista della filosofia fondatrice e del sistema costituzionale della Repubblica laica. Il riconoscimento di uno *status*

giuridico ad una comunità o a gruppi religiosi, come i fedeli della Chiesa cattolica, è attualmente incompatibile con il principio fondamentale di laicità dello Stato sancito dalla Costituzione. Tuttavia, sulla base della “libertà di culto e di fede” riconosciuta a tutti in misura uguale, la Repubblica di Turchia accorda agli istituti religiosi aventi statuto straniero anche la possibilità di accogliere sacerdoti dall'estero per fare fronte alle necessità della pratica religiosa dei fedeli.

La Turchia mantiene relazioni amichevoli con la Santa Sede e si adoperava in tal senso fin da quando sono state instaurate le relazioni diplomatiche. In questo contesto la Turchia cerca di fare fronte in modo positivo alle varie richieste formulate dalla Santa Sede. Non bisogna dimenticare che l'approccio essenziale della Turchia nei confronti delle libertà di culto e di fede trova origine nel principio di laicità che non permette di riconoscere uno statuto giuridico a nessuna comunità ed è parimenti impossibile accordare ai luoghi di culto come moschee, chiese o sinagoghe una personalità giuridica sulla base delle disposizioni del codice civile e della legge sulle associazioni. Ma per quanto riguarda i seminari destinati alla formazione del clero cattolico occorre specificare che nessuna comunità religiosa, compresa quella musulmana, ha il diritto di aprire una scuola privata allo scopo di insegnamento religioso. Tutte le istituzioni scolastiche in Turchia attualmente sono statali.

In breve, la Repubblica di Turchia continua ad adoperarsi al massimo e in buona fede per risolvere le diverse problematiche, ma sempre nell'ambito di quanto sancito dalle proprie obbligazioni negoziali, dalla sua Costituzione e dalla sua legislazione e alla luce dei diritti dell'uomo, nel senso ampio del termine, tenendo quindi conto delle libertà di culto e di fede. Tuttavia, non bisogna perdere di vista che alcune richieste della Santa Sede, riguardanti il riconoscimento degli enti, per il momento sembrano abbastanza difficili da realizzare a causa del principio di laicità presente in Turchia.

È forse qui d'obbligo sottolineare che dal 2002, con l'avvento al potere dell'*Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) guidato da Erdogan, si sono registrati notevoli progressi nella soluzione dei problemi delle minoranze religiose in Turchia. La rinuncia, in un certo senso, ad una visione di laicità di stampo francese ha portato con sé una serie di miglioramenti dal punto di vista della libertà di fede. Una di queste è rappresentata dal Decreto Legislativo sull'acquisizione e il godimento di beni immobili da parte di fondazioni comunitarie e sulla registrazione dei beni immobili a disposizione di queste ultime. Anche dodici fondazioni cattoliche hanno usufruito di questo Decreto, grazie ad un articolo transitorio inserito il 27 febbraio 2008 nella legge sulle fondazioni, sulla cui base è stato loro concesso di registrare i propri beni immobili.

A seguito delle richieste pervenute da centosedici fondazioni religiose, tra

le quali anche fondazione cattoliche, si è proceduto alla registrazione di trecentotrentatré immobili.

Personalmente ritengo che tutti questi sviluppi positivi rappresentino un valido motivo per essere fiduciosi del futuro. Per poter risolvere i problemi nell'ambito dell'attuale normativa turca bisogna dimostrare il massimo impegno e pazienza. Ritengo, inoltre, che lo sviluppo di relazioni amichevoli e le capacità di empatizzare siano altrettanto importanti.

È inoltre importante l'aumento dei contatti e delle visite ad alto livello tra la Santa Sede e la Turchia. Definisco come altamente significativa la visita che il Presidente Erdogan ha fatto alla Santa Sede ricambiando quella di Papa Francesco. È stata la prima visita in Vaticano di un Presidente turco da quando sono stati istituiti i relativi rapporti diplomatici. Grazie alla reciproca fiducia e ad dialogo credo che sarà possibile risolvere in qualche modo ogni tipo di problema.